



# AS.PRO.LEGNO AMBIENTE

## Notizie

[www.legno-ambiente.it](http://www.legno-ambiente.it) mail: [info@legno-ambiente.it](mailto:info@legno-ambiente.it)

Sede legale : P.zza S. Carlo, 197 – TORINO

Sede Operativa: Via Trotti, 69 – 15121 ALESSANDRIA Tel/Fax 0131254883



PEFC/18-22-05

*Circolare informativa agli associati dell'Associazione Regionale Produttori Legno e Ambiente del Piemonte  
N.2/17 – APRILE 2017*

### ASSEMBLEA 2017

## SI RINNOVA L'INTERESSE PER IL PIOPPO

Si è tenuta, l'11 marzo scorso, l'annuale Assemblea di As.Pro.Legno Ambiente, ospitata come di consueto, presso la Pro Loco di Bozzole.

Al solito, la prima parte dell'Assemblea è stata dedicata alle questioni più "istituzionali", e cioè l'approvazione del bilancio consuntivo 2016 e del preventivo 2017. Il consuntivo 2016 ha evidenziato una certa difficoltà a coprire i costi di gestione, seppur contenuti il più possibile, e lo stimolo per tutti (consiglieri e soci) è quello di riuscire a dare servizi utili ai soci e che possano consentire all'Associazione di trarne sostentamento.

Nel corso dell'Assemblea si è preso atto delle dimissioni di due Revisori dei conti, Marco Benzo e Domenico Pesce, e si è quindi provveduto all'elezione, da parte dell'Assemblea, di due nuovi Revisori. Il Presidente, nel ringraziare i revisori uscenti, ha quindi proclamato i due nuovi revisori dei conti, Roberto Giorgi (funzionario di Confagricoltura Alessandria e impegnato nel gruppo di certificazione della pioppicoltura di Confagricoltura AL) e Fabio Mortarino (Rappresentante CIA presso il Comitato Foreste e Legno della Regione Piemonte).

Si è poi passati alla parte più orientata all'esame delle prospettive della pioppicoltura, in cui, dopo aver ripercorso l'attività svolta nel 2016 dall'Associazione, il Segretario ha snocciolato i dati della certificazione PEFC e l'evoluzione che ha avuto in questi ormai 10 anni di attività in cui si è passati da 14 aziende con 294 ha certificati, alle 40 attuali, con 587 ha certificati, situati in 9 province e 3 regioni (Piemonte, Lombardia e Toscana).

Si è poi fatto il punto sul Bando della Mis. 8.1.1. sulla pioppicoltura e sulle possibili modifiche al bando per il futuro.

Il mercato riscontra un rinnovato interesse per il pioppo e, fortunatamente, la fase economica sembra che, da alcuni mesi, veda un incremento della domanda di compensato e prodotti legnosi che fanno ben sperare per il futuro.

L'Assemblea si è conclusa con il solito, ma sempre nuovo, gradito momento conviviale a cura della Pro loco di Bozzole, momento di incontro e scambio di idee tra i soci.

### Assicurazioni

## NUOVA INTERESSANTE PROPOSTA PER L'ASSICURAZIONE DEI PIOPPETI

Il Condifesa Casale promuove una nuova polizza assicurativa agevolata per i pioppeti (ambito da sempre "difficile" per le compagnie assicurative).

La proposta proviene dal gruppo Generali ed offre un pacchetto che comprende le seguenti calamità: grandine, vento, eccesso di pioggia. A queste si possono aggiungere l'eccesso di neve, comprensiva anche delle spese di demolizione/sgombero, e l'alluvione, che copre anche i danni da urto causati da corpi galleggianti.

Il costo dell'offerta base è pari all'1,60% - 1,70% del valore assicurato. Considerando che il valore di una pianta varia in base all'età, da un minimo di 16,00 € per le piante di 2 anni, ad un massimo di 58,33 € per le piante di 10 anni, il costo della polizza incide per un valore, al netto del contributo del PAI, che varia da 0,31 € a 1,12 € rispettivamente, per pianta.

Viene posto l'obbligo, come accade anche per le altre colture, di assicurare l'intero prodotto sul Comune

e le superfici a pioppo vengono desunte dalla consistenza aziendale del fascicolo.

Le aziende possono recarsi presso il Condifesa di Casale Monferrato, oppure presso le agenzie del gruppo Generali. Anche sul pioppo è possibile accedere alle agevolazioni del PAI (con domande da farsi presso il CAA di riferimento).

## DECRETO 13/10/2016, N° 264

# QUALIFICA DEI RESIDUI DI PRODUZIONE COME SOTTOPRODOTTI

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.38 del 15-2-2017) il Regolamento recante “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”. L’art 184 bis del Dlgs 152/2006 ha stabilito i requisiti che devono essere posseduti da un materiale residuo di un processo produttivo affinché possa essere classificato come sottoprodotto e non come rifiuto. Per favorire l’utilizzo di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione come sottoprodotti, il Ministero dell’Ambiente ha emanato un apposito Regolamento (D.M. 3 ottobre 2016, n. 264) in vigore dal 2 marzo 2017.

In particolare, il Regolamento definisce alcune modalità con le quali è possibile dimostrare il soddisfacimento delle condizioni che consentono di classificare un residuo di produzione quale sottoprodotto ed escluderlo, quindi, dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti:

- prodotto: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell’ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica;
- residuo di produzione: ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto;

### CAMBIO SEDE OPERATIVA

Si ricorda che AS.PRO.LEGNO AMBIENTE ha cambiato la sua sede operativa: la nuova sede è ad **ALESSANDRIA, Via Trotti, 69**.

I riferimenti telefonici sono:

Tel/fax **0131254883** – cell. **3913760623**

e-mail: **f.fracchia@inwind.it**

- sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell’articolo 184-bis del dlgs 15/ 2006;

La norma Art. 184 bis) in generale definisce sottoprodotto e non rifiuto un residuo di lavorazione per il quale il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi. A tal fine è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Il decreto contiene due allegati:

- Allegato 1 – Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia, suddiviso in 2 sezioni:
  - sezione 1 – Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di biogas in impianti energetici;
  - sezione 2 – Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia mediante combustione;
- Allegato 2 – Scheda tecnica e dichiarazione di conformità.

### ALLERTA INCENDI

## DICHIARATO LO STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA’ INCENDI BOSCHIVI

Il Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi su tutto il territorio piemontese, a

partire dal 19 aprile scorso.

Le condizioni climatiche del periodo, caratterizzate da scarsità di piogge e forti venti, si presentavano infatti favorevoli all'insorgere di focolai d'incendio.

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 11 della L.r. 21/2013, fino alla cessazione dello stato di massima pericolosità, la distanza dal bosco per operazioni di bruciatura di materiale vegetale viene aumentata a 100 metri, inoltre sono vietate le azioni anche solo potenzialmente determinanti focolai d'incendio.

In particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono scintille, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore accesi incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra azione che può creare pericolo di incendio.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito [Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi](#).

## MISURA 2080

# TAGLIO DI UTILIZZAZIONE FINALE DEGLI IMPIANTI

Attualmente la gran parte degli impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo realizzati in attuazione del Reg. CEE 2080/92 ha raggiunto o superato i 20 anni dalla data di fine lavori. Chi è interessato può quindi procedere al taglio totale dell'impianto.

Ciò in quanto le norme recenti hanno unificato i termini di impegno sia per gli impianti realizzati con il Reg. 2080 che con la Mis H, e stabiliscono che l'impegno abbia durata:

- 1) 20 anni dalla data di fine lavori di impianto indicata nel Certificato di Regolare Esecuzione Lavori (CREL) per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo ex 2080, compresi gli impianti di castanicoltura a duplice finalità produttiva e quelli con piante micorrizzate o predisposte per la produzione di tartufi;
- 2) 15 anni dalla data di fine lavori indicata nel CREL per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo ex Misura H;
- 3) 8 anni dalla data di fine lavori indicata dal CREL per i pioppeti realizzati sia con il 2080 sia con la Misura H, e per le piantagioni per la produzione di biomassa realizzate con la Misura H.

Per gli impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo il taglio finale (con l'eventuale rimozione delle ceppaie) può essere effettuato una volta terminato il periodo di impegno trascorsi i (20 o 15 anni dalla data di fine lavori) e dopo che sia terminato l'anno relativo all'ultima domanda di conferma degli impegni e pagamento dei premi per le perdite di reddito (20<sup>a</sup> rata per il 2080).

## BOSCO

# DISPOSIZIONI SULLE TRASFORMAZIONI DEL BOSCO AD ALTRA DESTINAZIONE D'USO

La Regione Piemonte ha emanato le disposizioni sulle trasformazioni boschive.

Come noto il bosco è bene ambientale, e come tale tutelato: non è infatti possibile, ordinariamente, estirpare un bosco per destinare il terreno ad altra coltivazione.

La Legge Forestale piemontese tuttavia individua alcune fattispecie che non sono considerate bosco, ed altri casi invece in cui la trasformazione del bosco in altro utilizzo del suolo può essere ammessa. La nuova disposizione normativa definisce le regole per la trasformazione dell'uso del suolo.

La trasformazione del bosco è quindi vietata (art. 19, comma 2 della l.r. 4/2009), fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

Sono a carico del soggetto che intende operare la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso, di seguito "richiedente", la compensazione della superficie forestale trasformata e l'eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio.

Chi voglia eliminare un bosco, è infatti tenuto alla corresponsione di una "compensazione" per il bene ambientale che ha sottratto alla collettività.

La compensazione può essere effettuata con una delle seguenti opzioni:

- a) versamento in denaro;
- b) realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone adatte alla stazione e di provenienza locale;
- c) esecuzione di miglioramenti boschivi.

La compensazione NON è dovuta per gli interventi di trasformazione delle aree boscate:

- a) interessanti superfici inferiori ai cinquecento metri quadrati;

b) finalizzati alla conservazione del paesaggio o al ripristino degli habitat di interesse comunitario, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;

c) volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, di boschi di neoformazione insediatisi su ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre trent'anni;

d) per la realizzazione o adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche di difesa del suolo, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti.

La compensazione in denaro (obbligatoria per interventi su superfici inferiori ad 1 ha) appare piuttosto onerosa, ed il calcolo parte da una base di 15.000 €/ha, valore che va moltiplicato per 5 diversi coefficienti (di valore variabile da 0,5 a 2) e quindi il valore finale può raggiungere cifre assai elevate, anche di decine di volte il valore di mercato del terreno. E' evidente la volontà della Regione di non favorire questo tipo di compensazione e, più in generale, la trasformazione del bosco: in una situazione in cui le superfici boscate sono aumentate di 100.000 ha in Piemonte negli ultimi 40 anni, sottraendo terreni alla coltivazione ed al pascolo, probabilmente per i boschi di invasione una mano più leggera avrebbe stimolato sia il comparto forestale che l'agricoltura in aree collinari in zone dove si assiste ad un costante e continuo abbandono.

Per gli interventi di compensazione fisica (rimboschimenti) il richiedente, a garanzia della loro corretta esecuzione, deve versare un deposito cauzionale calcolato come se dovesse effettuare una compensazione monetaria: in questo caso però il deposito cauzionale viene sbloccato dopo verifica dei funzionari regionali del corretto svolgimento dei lavori di rimboscimento/miglioramento boschivo.

La compensazione fisica è possibile quando la superficie oggetto di trasformazione è maggiore di 1 ettaro. Salvo diversa indicazione della Pianificazione forestale aziendale approvata, la compensazione fisica, in aree classificate come:

- montagna, è possibile solo mediante miglioramento boschivo;

- collina e pianura, è possibile mediante rimboscimento e miglioramento boschivo.

Le aree sulle quali possono essere realizzati gli interventi di compensazione fisica devono ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso. La priorità degli interventi compensativi è data a superfici di proprietà pubblica.

L'elenco dei siti idonei alla realizzazione di interventi compensativi è definito dalla Direzione regionale competente in materia di foreste su proposta dei Comuni, delle Unioni di Comuni, delle Province e della Città Metropolitana di Torino, anche nell'ambito

dei Piani Forestali Aziendali; tale elenco è aggiornato almeno con cadenza triennale.

## BOSCO

# DEFINIZIONE DI BOSCO: COSA E' BOSCO E COSA NON LO E'

Il Regolamento Regionale 2/R del 2017 ha definito meglio cosa si intende per bosco, e quindi quali formazioni arboree non sono considerate bosco e pertanto non sottostanno alla disciplina forestale

Il Regolamento promuove:

a) il recupero degli insediamenti esistenti in condizioni precarie, oggetto di invasione da parte di vegetazione arborea che ha alimentato condizioni di degrado e di non utilizzo, compromettendone la riqualificazione;

b) la ricostituzione dell'attività agricola in ambiti caratterizzati dalla presenza di terrazzamenti appositamente realizzati in epoche passate per la conduzione dei fondi agricoli;

c) il ripristino dell'attività agricola inerente alle produzioni tipiche piemontesi, per la ricostituzione del paesaggio agrario e pastorale di interesse storico che caratterizza determinate aree del territorio regionale.

NON sono quindi considerati bosco:

A) Nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio di età;

B) Le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure come il Reg. 2080-Mis. H – Mis. 221 – Mis. 8.1 una volta scaduti i relativi vincoli.

C) Terrazzamenti in origine di coltivazione agricola, nei quali i terrazzamenti, fatti un tempo per svolgere attività agricola, siano ancora presenti e funzionanti;

D) Paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi: rientrano in tale tipologia i paesaggi rurali per i quali sia possibile accertare l'esistenza di colture agrarie o pastorali di valore storico precedenti all'attuale copertura arborea, contraddistinte dall'impiego di pratiche tradizionali e dalla presenza di colture caratterizzate da lunga persistenza storica e da una significativa integrazione tra aspetti produttivi, ambientali e culturali.